

VERBALE DI ACCORDO - CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

Il giorno 26 Giugno 2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E. in Roma, comunemente individuato quale sede istituzionale per la conclusione del presente accordo, si sono incontrate le Parti:

- ACCIAIERIE e FERRIERE di PIOMBINO SpA (di seguito AFERPI SpA) rappresentata dal CDL Dr. Roberto PENNACCHIO procuratore speciale
- La FIM CISL di Piombino rappresentata dal Sig. Fausto FAGIOLI
- La FIOM CGIL di Piombino rappresentata dal Sig. Luciano GABRIELLI
- La UILM UIL di Piombino rappresentata dal Sig. Claudio BARTOLOMMEI
- La RSU delle LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. nelle persone che in calce sottoscrivono

PREMESSO CHE

1. In data 9 Settembre 2013, anche al fine di salvaguardare l'occupazione, il Commissario Straordinario di LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E. il programma di cui agli art. 4 della Legge Marzano e 54 e ss. del D.Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270 - Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI SpA e LUCCHINI SERVIZI Srl.
2. Con decreto in data 7 Novembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E., sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI SpA e LUCCHINI SERVIZI Srl.
3. In data 14 Novembre 2013 il Commissario Straordinario di LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E. formale istanza per ottenere l'autorizzazione ad avviare la procedura competitiva di vendita dei complessi aziendali facenti capo a LUCCHINI e LUCCHINI SERVIZI secondo le linee direttive sinteticamente indicate nel Programma di Cessione dei Complessi Aziendali.
4. Nell'ambito della procedura competitiva avviata dal Commissario Straordinario e di quanto previsto nel Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI e LUCCHINI SERVIZI, in data 18 Novembre 2014 CEVITAL SpA ha formulato un'offerta per l'acquisto, per sé o per altra Società costituenda da nominare, dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI e in data 2 Dicembre 2014 e 9 Dicembre 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato sottoscritto il relativo contratto preliminare di vendita.

In piena osservanza
PIOMBINO
21.12.2014
BON.

5. CEVITAL SpA ha comunicato a LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S., ai sensi dell'art. 1401 Codice Civile e del punto 3.3 del contratto preliminare di acquisto di cui al precedente punto 4, nonché alle OO.SS.LL. e alle RSU, di aver costituito ed individuato AFERPI SpA, Società interamente controllata da CEVITAL SpA, quale soggetto che stipulerà il contratto definitivo di compravendita.

6. Il promissario acquirente AFERPI SpA, a seguito della anzidetta offerta per l'acquisto dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino - dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E. il proprio PIANO INDUSTRIALE per la rinascita del Sito di Piombino costituito da un programma di investimenti produttivi finalizzati alla realizzazione dei seguenti tre obiettivi:


- a) La ristrutturazione dell'attività siderurgica con il passaggio della produzione di acciaio dall'altoforno a due forni elettrici;
- b) La diversificazione del sito con l'avvio di una produzione agroindustriale;
- c) Lo sviluppo di una attività logistica legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali del Gruppo CEVITAL.

Il PIANO INDUSTRIALE integrato dai tre progetti prevede, in una prima fase di analisi ancora in definizione, oltre 500 milioni di Euro di investimenti. Il detto PIANO INDUSTRIALE per la rinascita del Sito di Piombino ha trovato in Aprile 2015 la condivisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E.

7. LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. e CEVITAL SpA in data 15 Gennaio 2015 hanno avviato la procedura di consultazione sindacale con comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428 - art. 5 del D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004 N. 39 e dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270, come successivamente modificati.

8. Le Parti, nel corso dei numerosi incontri che si sono svolti dopo l'avvio della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428, sia in sede aziendale che in sede Ministeriale, hanno confermato i motivi del programmato trasferimento dei suindicati complessi aziendali illustrandone le future prospettive e le ricadute produttive ed occupazionali e hanno sottoscritto un Verbale di Incontro in sede aziendale in data 29 Aprile 2015 ed un Verbale di Riunione presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E. in data 29 Maggio 2015 con i quali hanno manifestato le reciproche disponibilità relative al numero dei dipendenti da trasferire e le relative condizioni economiche.


9. Le Parti in data 3 Giugno 2015 presso il Comune di Piombino hanno sottoscritto il VERBALE di ACCORDO ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge 29 dicembre 1990 N. 428 e dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270 e successive modifiche e integrazioni che prevede, alla condizione che si perfezioni l'atto di acquisto dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino - dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI delle Società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S., che il promissario acquirente AFERPI SpA si impegni ad assorbire tutto il personale in forza a questi ultimi al momento della sottoscrizione del rogito, con esclusione del



lavoratori espressamente indicati al punto F. lettere i), ii), iii) del citato accordo sindacale, con trasferimento senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile, da eseguirsi a fasi progressive ai sensi e per gli effetti del citato comma 4 bis dell'Art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428, a decorrere dal perfezionamento dell'atto di acquisto degli anzidetti rami d'azienda e gradualmente secondo le tempistiche determinate dalle necessità tecnico - organizzative e produttive correlate e conseguenti alle fasi di attuazione del proprio PIANO INDUSTRIALE di cui al precedente punto 6.

10. Per effetto del VERBALE di ACCORDO del 3 Giugno 2015 di cui sopra il personale non immediatamente trasferito all'atto del rogito notarile di acquisto dei predetti Rami d'azienda rimarrà temporaneamente in forza alle Società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. e fruirà degli ammortizzatori sociali che potranno essere utilizzati dalle dette procedure di A.S. fino alla richiesta di trasferimento da parte del promissario acquirente AFERPI SpA e comunque entro e non oltre il 6 Novembre 2016. Il detto trasferimento dei lavoratori avverrà, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile, per effetto dell'accordo sindacale di cui al precedente punto 9. stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4 bis dell'art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428 e successive modifiche e integrazioni alle condizioni e con le limitazioni ivi concordate.
11. I lavoratori trasferiti in AFERPI SpA potranno essere ricollocati, dopo il trasferimento, anche in altre società facenti parte del Gruppo CEVITAL ed operanti in altre attività produttive, commerciali e logistiche nei siti ex LUCCHINI.
12. Le Parti hanno confermato l'espressa finalità di consentire, con il VERBALE di ACCORDO di cui al precedente punto 9, la piena realizzazione del PIANO INDUSTRIALE presentato alle Organizzazioni Sindacali presso il Ministero dello Sviluppo Economico - M.I.S.E. e la finalità di sostenere la salvaguardia della massima occupazione del personale, oggi parzialmente eccedentario, occupato negli acquisendi e succitati Rami d'azienda delle società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S.
Hanno confermato, altresì, di voler sostenere con lo stesso accordo la migliore realizzazione degli investimenti correlati all'innovazione dell'attività siderurgica, mediante l'impiego di forni elettrici di nuova generazione, oltre che l'avvio delle nuove attività produttive, commerciali e logistiche previste dal PIANO INDUSTRIALE medesimo.
13. Le Parti, in una prospettiva di massima tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività del sito "ex LUCCHINI di Piombino" hanno individuato, quale strumento ottimale per la gestione del PIANO INDUSTRIALE di AFERPI SpA e della gestione delle connesse e correlate problematiche occupazionali derivanti dalla progressiva attuazione dello stesso e da quanto previsto nel presente accordo, l'utilizzo del CONTRATTO di SOLIDARIETA' di tipo "DIFENSIVO" secondo condizioni e durata (24 mesi prorogabili di altri 24 mesi) previste dalle disposizioni vigenti alla data odierna, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali ad assistenziali di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 28 Novembre 1996 N. 608, così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5 del D.L. 20 marzo 2014 N. 34 convertito in Legge 16 Maggio 2014 N. 78 e del D.l. N. 83312 del 7 Luglio 2014.

e



14. Attualmente (dati al 26 Giugno 2015) sono addetti ai Rami d'azienda oggetto del presente accordo:

- a) quanto ai Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino e dal Ramo VERTEX Piombino N. 1.956 dipendenti tutti assunti con contratto a tempo indeterminato così distribuiti per qualifica :
- N. 41 quadri
 - N. 374 impiegati
 - N. 1.541 operai

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti

- N. 12 dirigenti (non interessati al trasferimento di ramo d'azienda)

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti Aziende Industriali

- b) quanto al Ramo LUCCHINI SERVIZI N. 226 dipendenti tutti assunti con contratto a tempo indeterminato così distribuiti per qualifica :

- N. 2 quadri
- N. 28 impiegati
- N. 196 operai

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti

- N. 1 dirigente (non interessato al trasferimento di ramo d'azienda)

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti Aziende Industriali .

15. Alla data di efficacia della cessione , ad oggi prevista per il giorno 1 Luglio 2015 , il numero dei dipendenti oggetto di trasferimento in AFERPI SpA è stato individuato tra la Parti nel VERBALE di ACCORDO di cui al precedente punto 9 , al netto delle esclusioni ivi indicate , in N. 1.080 lavoratori di cui :

- N. 35 quadri
- N. 207 impiegati
- N. 838 operai

16. In rapporto alle prospettive del mercato disponibile e prevedibile nel periodo di realizzazione del PIANO INDUSTRIALE per la " rinascita " del Sito di Piombino (2015 - 2019) le Parti hanno analizzato e valutato gli effetti della crisi strutturale - sistemica globale del settore SIDERURGICO sulla attuale struttura degli organici che , allo stato attuale , presenta prospettivamente significative inefficienze gestionali e squilibri nell'apparato tecnico - produttivo - amministrativo evidenziando un ampio profilo in termini di eccedenza strutturale .

4

17. Il promissario acquirente AFERPI SpA ha illustrato alle Rappresentanze Sindacali i contenuti proprio PIANO OCCUPAZIONALE connesso e correlato allo sviluppo del proprio PIANO INDUSTRIALE, di cui al precedente punto 8., per il periodo dalla data di efficacia della cessione dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI e per i successivi 48 mesi, e le azioni preordinate a:

- a) affrontare il proprio futuro industriale mediante lo sviluppo della presenza e competitività nell'ambito del proprio mercato SIDERURGICO e del relativo posizionamento in rapporto alle prospettive produttive disponibili;
- b) realizzare gli obiettivi di riconversione dei siti LUCCHINI di Piombino nelle attività agroindustriali, logistiche e commerciali.

18. Il promissario acquirente AFERPI SpA, con riferimento alla crisi italiana e mondiale del settore SIDERURGICO ha rappresentato alla RSU e alla OOSS la assoluta necessità di realizzare il proprio PIANO INDUSTRIALE con interventi radicali sull'intera organizzazione produttiva - tecnica e amministrativa del Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI finalizzati a ricercare nuove forme organizzative del lavoro capaci di migliorare l'efficienza, la qualità del lavoro e del prodotto, in relazione alla attuale e prossima situazione produttiva/organizzativa, per garantire la possibilità di miglioramento delle professionalità dei lavoratori e dell'efficienza del processo produttivo mediante:

- > Innovazioni tecnologiche
- > Innovazioni di processo
- > Ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro
- > Formazione

19. Relativamente allo sviluppo e realizzazione degli obiettivi di riconversione dei siti LUCCHINI di Piombino nelle attività agroindustriali, logistiche e commerciali il promissario acquirente AFERPI SpA ha rappresentato alla RSU e alla OOSS la assoluta necessità di garantire la possibilità di riqualificazione e riconversione delle professionalità dei lavoratori mediante piani mirati di formazione e riqualificazione professionale che consentano di cogliere le opportunità emergenti da quanto definito nell'Accordo di Programma del 24 Aprile 2014 recante la " *Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo Industriale di Piombino* ". A tal fine le Parti valuteranno, congiuntamente, la possibilità di attivare progetti di formazione e riqualificazione professionale, avvalendosi delle diverse forme di finanziamento disponibili e di sottoscrivere nelle apposite sedi accordi per l'inserimento dei lavoratori ex LUCCHINI, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in piani mirati e progetti operativi.

20. Le Parti individuano convenzionalmente una valutazione del profilo in termini di esubero di manodopera, rispetto all'attuale struttura degli organici, in N. 648 unità lavorative per il quale risultano necessari il PIANO INDUSTRIALE per la " *rinascita* " del Sito di Piombino e il correlato PIANO OCCUPAZIONALE di protezione sociale per il periodo 2015 - 2019 per la realizzazione degli obiettivi dell'intesa sindacale di cui al precedente punto 9.

21. Le Parti, con riferimento alla dimensione dell'esubero di manodopera individuata al punto 20, che precede, si danno reciprocamente atto che il presente CONTRATTO di SOLIDARIETA' è finalizzato all'integrale salvaguardia occupazionale e, pertanto, alternativo rispetto all'utilizzo in tutto o in parte della procedura di riduzione di personale di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991 n. 223.

22. Le Parti hanno condiviso che l'uso organizzato di orari e turnazioni che coinvolgono l'intera occupazione di AFERPI SpA finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo degli impianti produttivi siderurgici unitamente all'associazione dei migliori PIANO OCCUPAZIONALE per gestire la contrazione dei volumi produttivi nonché per la realizzazione degli obiettivi di riconversione del sito LUCCHINI di Piombino nelle attività agroindustriali, logistiche e commerciali, garantendo occupazione e salvaguardia dei redditi dei lavoratori, sono gli strumenti per realizzare l'obiettivo del mantenimento dell'intera struttura aziendale sia sul piano delle professionalità presenti che come potenzialità produttiva in prospettiva della ripresa della normale attività siderurgica e dell'avvio delle altre.


23. AFERPI SpA e le Rappresentanze Sindacali, al fine di evitare l'espulsione di forza lavoro ritenuta eccedente, hanno condiviso l'impiego del CONTRATTO di SOLIDARIETA' di tipo "DIFENSIVO" - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 1984 n. 863 - dell'art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni in Legge 19 luglio 1993 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni - del D.M. 10 luglio 2009 n. 48448 - del D.M. 17 novembre 2009 n. 48295 integrati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3558 dell'8 febbraio 2010 e con le ulteriori modifiche contenute nella Legge di Stabilità 2015 per il periodo di sviluppo del PIANO INDUSTRIALE, di cui al precedente punto 6., per il periodo decorrente dalle date di efficacia della cessione dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, del Ramo VERTEK Piombino e del Ramo LUCCHINI SERVIZI e per i successivi 48 mesi (24 mesi prorogabili di altri 24 mesi), come previsto dalle sopra citate vigenti disposizioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DOPO AMPIA DISCUSSIONE

LE PARTI HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO NEI SEGUENTI TERMINI.

- A. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- B. AFERPI SpA e Rappresentanze Sindacali al fine di evitare l'espulsione di forza lavoro ritenuta eccedente, hanno condiviso l'impiego del CONTRATTO di SOLIDARIETA' di tipo "DIFENSIVO" - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 1984 n. 863 - dell'art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni in Legge 19 luglio 1993 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni - del D.M. 10 luglio 2009 n. 48448 - del D.M. 17 novembre 2009 n. 48295 integrati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Care



Sociale n. 3558 dell' 8 febbraio 2010 e con le ulteriori modifiche contenute nella Legge di Stabilità 2015 per il periodo di sviluppo del PIANO INDUSTRIALE , di cui al precedente punto 6. , per il periodo decorrente dalla data di efficacia della cessione dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino , dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI e per i successivi 48 mesi (24 mesi rinnovabili di altri 24 mesi) , come previsto dalle sopra citate vigenti disposizioni.

- C. AFERPI SpA disporrà una contrazione dell'orario contrattuale di lavoro , avendone verificato la praticabilità in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche - organizzative e produttive , che interesserà un totale di N. 1080 lavoratori , ivi compresi operai - impiegati e quadri , appartenenti alle diverse aree e strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali , ciascuna con percentuale specifica rispetto all' utilizzo della riduzione di orario , secondo dimensioni e articolazione funzionale che saranno oggetto di successivo specifico confronto e intesa a livello territoriale con la Rappresentanza Sindacale . Le Parti concordano fin da ora che tale intesa formi parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO di SOLIDARIETA' . L' elenco nominativo del personale dedicato alle diverse aree interessate alla solidarietà , individuato secondo il criterio delle esigenze tecniche - organizzative e produttive aziendali , con la specifica delle percentuali di riduzione di orario , sarà , altresì , oggetto di successiva elaborazione nell' ambito di specifici incontri sindacali , a livello territoriale , che si terranno entro il giorno successivo al perfezionamento dell' atto di acquisto degli anzidetti rami d'azienda . Le Parti concordano fin da ora che tale elenco nominativo formi parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO di SOLIDARIETA' .
- D. Per tutti i lavoratori interessati alla solidarietà , la riduzione dell'orario sarà differenziata all' interno dei reparti di appartenenza in ragione delle esigenze lavorative , soprattutto , in considerazione delle varie specializzazioni individuali e potrà essere attuata con cadenza giornaliera , con riduzione delle ore lavorate in ciascuna giornata e per uno o più giorni alla settimana , oppure con cadenza settimanale , con riduzione delle ore lavorate in ciascuna settimana , distribuite o concentrate in alcuni giorni della settimana , oppure con cadenza mensile (considerando come tale il periodo di quattro settimane consecutive) , con riduzione delle ore lavorate distribuite o concentrate in alcuni giorni e/o in alcune settimane del "mese" .
In ogni caso la riduzione dell'orario settimanale verrà effettuata con bilanciamento settimanale dell' orario di lavoro per tutta la durata del contratto di solidarietà .
- E. L' applicazione , per tutte le unità sopraindicate , comporterà la riduzione dell'orario di lavoro per una media complessiva aziendale massima del - 60 % .
- F. Le Parti concordano che , al fine della migliore gestione organizzativa del personale in rapporto all'andamento dei volumi produttivi aziendali , la sospensione in solidarietà potrà eccedere mensilmente la sopraindicata percentuale in rapporto al singolo lavoratore con utilizzo sino a concorrenza della media complessiva aziendale massima così concordata .

de

G. Lo schema di utilizzo dei contratti di solidarietà viene congiuntamente individuato come segue:

	NUM
DIPENDENTI IN FORZA	1.080
	NUM
LAVORATORI NON INTERESSATI	0

ESUBERI DICHIARATI	ORE TEORICHE SETTIMANALI
648	25.920

LAVORATORI INTERESSATI ALLA RIDUZIONE DI ORARIO	NUM	% RIDUZ.	ORE SOLIDARIETA' ANNUE	ORE SOLIDARIETA' SETTIMANALI
---	-----	----------	------------------------	------------------------------

QUADRI	35	60%	44.016	846
IMPIEGATI	207	60%	260.323	5.006
OPERAI	838	60%	1.053.869	20.167

TOTALE LAVORATORI IN SOLIDARIETA'	1.080
-----------------------------------	-------

MAX UTILIZZO AZIENDA	TOTALE ORE SETT. SOLID.
	25.119
60 % INDICE DI CONGRUITA'	TOTALE ORE SOLID. ANNO
	1.358.208

LAVORATORI IN SOLIDARIETA'
▼
LAVORATORI IN SOLIDARIETA'

ORE LAVORABILI ANNO	ORE LAVORABILI SETT.
2.263.680	43.532
ORE SOLIDARIETA' ANNO	ORE SOLIDARIETA' MESE
1.358.208	113.184

H. Le Parti convengono che il contratto di solidarietà in questione è idoneo a perseguire il suo scopo atteso che ai sensi del D.M. 10 luglio 2009 n. 45448 la percentuale di riduzione di orario concordata è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulta il - 60 % del totale delle ore teoriche lavorabili da parte di questi ultimi:

[Handwritten signatures]

MEMORANDUM
RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE
PER IL BIENNIO 1982-1983
A. 225/82/101

ART. 10

- I. Le riduzioni saranno articolate nell'ambito della turnistica di riferimento tenendo in considerazione le necessità tecniche ed organizzative dei diversi ambiti di appartenenza. Il rispetto delle percentuali suindicate, con la ponderazione che tiene conto del numero di persone individuate nelle singole aree, consente di rimanere all'interno del limite medio del 60 % di riduzione previsto dalla normativa.
- J. L'Azienda comunicherà ai lavoratori la riduzione dell'attività lavorativa attraverso apposito ordine di servizio che verrà esposto nelle bacheche aziendali ubicate nei singoli reparti di appartenenza. Sarà cura dei singoli dipendenti verificare, pertanto, la riduzione individualmente assegnata in ciascun periodo.
- K. Le giornate di solidarietà, consistenti in moduli di ore previamente programmati, potranno essere differiti qualora sia necessario sostituire personale assente o intervengano preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia dei presidi minimi ed, in ogni caso, per inderogabili contingenze operative. Di quanto sopra, ai lavoratori interessati, sarà dato un preavviso minimo, di norma, non inferiore alle 12 ore. La comunicazione avverrà preventivamente, per le vie brevi, e solo in caso di mancata risposta, a mezzo telegramma o per il tramite del personale di vigilanza che si recherà presso il domicilio degli interessati.
- L. Per effetto della suindicata riduzione di orario tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione eccezion fatta per il TFR per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1, comma 5, della già citata Legge 19 dicembre 1984 n. 863.
- M. Nell'ambito dell'intervento del CONTRATTO di SOLIDARIETÀ di tipo "DIFENSIVO" di cui sopra le parti concordano:
 - Che le modalità attuative della solidarietà, di concerto con le esigenze tecnico produttive aziendali, saranno oggetto di specifiche verifiche, intese e programmazioni in appositi incontri da tenersi con la RSU con cadenze mensili preconcordate e, comunque, su richiesta delle parti.
 - Che al fine di soddisfare temporaneamente esigenze di maggior lavoro potranno essere attuate deroghe, nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nell'ambito del CONTRATTO di SOLIDARIETÀ previa informativa specifica alla RSU.

[Handwritten signatures]

TUTTO CIÒ PREMESSO E DOPO AMPIA DISCUSSIONE



Le Parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini ad integrazione del CONTRATTO di SOLIDARIETA' DIFENSIVO del 26 giugno 2015 .

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Come previsto al punto C. del CONTRATTO di SOLIDARIETA' DIFENSIVO del 26 giugno 2015 si allega al presente VERBALE di ACCORDO e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1) l' elenco nominativo dei 1.080 lavoratori che , a decorrere dall' 1 Luglio 2015 , saranno interessati alle riduzioni di orario per solidarietà .
3. Le Parti confermano quanto già concordato alle lettere E. ed F. del VERBALE di ACCORDO sottoscritto in sede governativa il 26 Giugno 2015 e , pertanto , l' applicazione , per tutte le unità indicate nell' elenco allegato , comporterà la riduzione dell'orario di lavoro per una media complessiva aziendale massima del - 60 % .
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente intesa resta fermo quanto già concordato nel CONTRATTO DI SOLIDARIETA' di tipo "DIFENSIVO" in sede governativa in data 26 Giugno 2015 .

Letto, confermato e sottoscritto

Le Parti

α AFERPI SpA



RSU LUCCHINI S.p.A. in A.S. e

LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S.

FIM-CISL

FIOM-CGIL

UILM-UIL

